

**GESTIONE DEI MATERIALI DA SCAVO**  
**alla luce della L. 9 agosto 2013 n. 98 di conversione, con**  
**modifiche, del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 (cd "Decreto Fare")**

In fase di conversione del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 (c.d. "Decreto Fare") è stata operata una ulteriore modifica al regime delle terre e rocce da scavo.

La legge 9 agosto 2013, n. 98 di conversione del D.L. n. 69/2013 (pubblicata in G.U. n. 194 del 20 agosto 2013 – Suppl. Ordinario n. 63), in vigore dal 21 agosto 2013, ha infatti introdotto l'art. 41 bis "*Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo*".

Sulla base di quanto disposto dall'art. 41 comma 2 e dall'art. 41 bis della nuova norma, la gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti è la seguente:

**"Terre e rocce da scavo" che provengono da attività o opere soggette a VIA e/o AIA**

L'art. 41 comma 2 della L. 98/2013 (che aggiunge all'art. 184-bis del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. il comma 2-bis) definisce che il D.M. 161/2012 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo) "**si applica solo alle terre e rocce da scavo** (ma ormai è più corretto riferirsi ai "materiali da scavo") **che provengono da attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale**".

**"Materiali da scavo" che NON provengono da attività o opere soggette a VIA e/o AIA**

L'art. 41-bis della L. 98/2013 dispone che in relazione a quanto disposto dall'art. 266, comma 7, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in deroga al D.M. 161/2012, **i materiali di scavo** (di cui all'art. 1, comma 1, lettera b del D.M. 161/2012) **sono sottoposti al regime dei sottoprodotti di cui all'art. 184-bis del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.**

Pertanto l'art. 41-bis si applica a tutti i materiali da scavo provenienti da opere non soggette a VIA o ad AIA, indipendentemente dal volume di scavo da riutilizzare, mentre ricadono nelle fattispecie disciplinate dal D.M. 161/2012 le attività o opere soggette a VIA o ad AIA, anche qui indipendentemente dal volume di scavo da riutilizzare.

Il nuovo art. 41-bis dispone che il produttore dimostri che vengono soddisfatte le seguenti quattro condizioni che consentono pertanto di considerare i materiali da scavo, prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, quali sottoprodotti e non come rifiuti:

- a) "*che è certa la destinazione all'utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati*" (pertanto, i siti di destinazione o i cicli produttivi dovranno essere chiaramente indicati nella dichiarazione di utilizzo del materiale da scavo in regime di sottoprodotto);

- b) *“che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione (“CSC”) di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione (riferimento alla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati) e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale” (riferimento al test di cessione ai sensi del D.M. 5 febbraio 1998, nel caso di eventuale presenza di riporti);*
- c) *“che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l'utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime”;*
- d) *“che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere” (riferimento alla definizione del DM 161/12).*

In base a quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 41-bis, **il proponente o il produttore attesta il rispetto delle suddette quattro condizioni tramite dichiarazione resa all'Agenzia regionale per la protezione ambientale ai sensi e per gli effetti del Testo unico del DPR 445/2000, precisando le quantità destinate all'utilizzo, il sito di deposito e i tempi previsti per l'utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore”.**

Quanto sopra trattasi di “autocertificazione” (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del sopra citato decreto) da presentare all'ARPA territorialmente competente.

La dichiarazione del proponente o produttore deve pertanto contenere tutte le indicazioni che consentano di verificare il rispetto delle condizioni dettate dalla nuova norma e che sono necessarie per qualificare il materiale di scavo quale sottoprodotto, e più precisamente:

- quantità e qualità dei materiale da scavo destinate all'utilizzo;
- sito di produzione, di deposito e di utilizzo;
- provvedimenti / titoli in possesso del destinatario per l'utilizzo dei materiali di scavo;
- tempi previsti per l'utilizzo.

Il comma 2 dell'art. 41-bis detta inoltre che **“le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria”.**

Le attività di scavo pertanto devono possedere i provvedimenti/titoli e le autocertificazioni devono fare riferimento all'ambito degli iter edilizi e/o opere pubbliche nell'ambito delle quali è svolta l'attività di scavo.

Per quanto sopra, la dichiarazione resa dal proponente o produttore deve inoltre indicare per i siti di produzione, di deposito e di utilizzo, gli estremi autorizzativi dei procedimenti edilizi nell'ambito dei quali viene rilasciata “autocertificazione”.

Qualora intervengano delle **“modifiche dei requisiti e delle condizioni indicate nella dichiarazione”**, queste devono invece essere comunicate entro trenta giorni al Comune o altra amministrazione competente del luogo di produzione e all'ARPA territorialmente competente.

In base a quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 41-bis, **“il produttore è tenuto a dare conferma alle autorità di cui al comma 2 (ARPA), territorialmente competente con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo, che i materiali da scavo sono stati completamente utilizzati secondo le previsioni comunicate”**.

Il produttore deve pertanto segnalare l'utilizzo completo dei materiali da scavo alle Arpa competenti con riferimento al sito di produzione e di utilizzo ed al Comune del luogo di produzione o altra amministrazione competente nei casi di comunicazione di modifiche.

Come precisato dal comma 4 dell'art. 41-bis, **“l'utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del D. Lgs. 286/2005 e s.m.i.”**.

### **“Materiali da scavo” cui si applica l'art. 41-bis della L. 98/2013**

Per esplicito richiamo dell'art. 41-bis, comma 1, i “materiali da scavo” sono quelli definiti dall'art. 1, comma 1, lett. b) del D.M. 161/2012 che recita:

#### **«materiali da scavo»:**

- il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un'opera quale, a titolo esemplificativo:  
scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.);  
perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ecc.;  
opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada, ecc.);  
rimozione e livellamento di opere in terra;
- materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e marini;
- residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide).

*I materiali da scavo possono contenere, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti massimi previsti dal presente Regolamento, anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato;*

Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 41-bis comma 7, la definizione di **“materiale da scavo integra a tutti gli effetti le corrispondenti disposizioni del D. Lgs 152/2006”**.



Per quanto sopra, il concetto di "terra e rocce da scavo" viene inglobato nella definizione di "materiali da scavo" che, qualora soddisfano precise condizioni, possono essere qualificati come "sottoprodotti" e quindi non rifiuti.

### ***Il ruolo di ARPA rispetto al "Decreto Fare"***

---

L'art. 41-bis, comma 2, indica come destinatario della dichiarazione ("autocertificazione") effettuata dal proponente o produttore, la sola Arpa da intendersi quale Dipartimento Provinciale territorialmente competente rispetto al sito di produzione dei "materiali da scavo".

Al fine di uniformare le modalità ed i contenuti della suddetta dichiarazione, Arpa Lombardia ha **predisposto un modello** di Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che l'Agenzia suggerisce ma che potrebbe essere sostituito da altri modelli purché rispettino i contenuti dell'art. 41-bis della L. 98/2013 e del D.P.R. 445/2000 (**Allegato 1**).

La norma prevede che la dichiarazione sia resa alla sola Arpa.

Tuttavia, il comma 2 dell'art. 41-bis dispone che *"le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria"*, e pertanto devono essere autorizzate dagli enti competenti in ambito di specifici procedimenti edilizi.


Conseguentemente, le autocertificazioni che l'Agenzia riceve devono fare riferimento all'ambito dei suddetti iter edilizi e, a parere dell'Agenzia, è opportuno che le dichiarazioni ricevute siano messe a conoscenza anche dei Comuni in cui si trovano i siti di produzione e di utilizzo (e, se diverso, anche del Comune di deposito) per eventuali verifiche di competenza relativamente ai provvedimenti autorizzativi rilasciati.

**Le dichiarazioni ricevute non richiedono un'approvazione/espressione di parere da parte dell'Agenzia, in quanto si tratta di una attestazione del rispetto delle condizioni previste dal decreto e sotto la responsabilità del dichiarante.**

In accordo al comma 1 dell'art. 71 del DPR 445/2000, Arpa è tenuta ad effettuare, per gli aspetti ambientali di competenza *"...idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni..."*.

**Il controllo può essere effettuato sia su base documentale, attraverso gli atti in possesso dell'Agenzia, sia attraverso controlli diretti in campo ove, per conoscenza del territorio in cui si opera, si ritiene necessario provvedere ad effettuare sopralluoghi specifici e/o eventuali campionamenti (in contraddittorio con la parte) finalizzati a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla norma e come dichiarato nell'autocertificazione.**

Qualora, in accordo al comma 3 dell'art. 71 del DPR 445/2000, Arpa rilevi nelle dichiarazioni ricevute e per gli aspetti ambientali di competenza *"...delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito"* e, conseguentemente, **i materiali da scavo devono essere considerati rifiuti**.

4

Si ritiene che di quanto sopra siano sempre messi a conoscenza i Comuni interessati dai controlli e/o dalle richieste di regolarizzazione delle dichiarazioni.

Qualora dai controlli effettuati si dimostri che i materiali di scavo non rispettano i requisiti previsti dall'art. 41-bis e dall'art. 41, comma 3 (qualora in presenza di materiale di riporto) della L. 98/2013, decadono le condizioni per poter considerare i materiali da scavo quali sottoprodotti, per cui essi rientrano nel regime normativo dei rifiuti e dovranno essere valutate le conseguenti eventuali ipotesi di reato.

### ***Controlli richiesti all'ARPA dall'Autorità Competente***

---

L'art. 41 bis della legge 98/2013 non prevede controlli obbligatori su richiesta dell'Autorità competente.

Se, però, l'Autorità competente richiede ad ARPA un parere o un controllo, si valuterà, come da prassi per i controlli non obbligatori, l'opportunità di effettuarli, anche in relazione ai carichi di lavoro.

### ***Modalità di trasmissione della Dichiarazione Sostitutiva ad ARPA***

---

Il DPR 445/2000 prevede due modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, cioè che la dichiarazione possa:

- *“essere sottoscritta dall'interessato in presenza del personale addetto,*
- *ovvero sottoscritta e presentata unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore”*

Risulta evidente che, nel secondo caso, il documento può essere inviato per PEC e che tale forma, in ossequio ai principi di dematerializzazione degli atti, sia preferibile rispetto alla prima.

Gli indirizzi di PEC dei Dipartimenti di Arpa Lombardia sono reperibili sul Sito istituzionale dell'Agenzia.

Il Direttore Generale  
Umberto Benezzioli

